COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

P.zza Europa, 1 – 95037 S. Giovanni La Punta

ORDINANZA SINDACALE

n. <u>11</u> del <u>13/05/2</u>016

Campagna antincendio 2016 – Prevenzione incendi, Pulizia e Recinzione di fondi

IL SINDACO

quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge 24/02/92 n.225:

- Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- Vista la legge 225/92 e s.m.i.;
- Vista la legge n°100 del 12 luglio 2012;
- Vista la legge n.353/2000;
- Visto l'art.38 della Legge 142/90 e successiva L.R.48/91 e s.m.i.;
- Visto il D.Lvo n.112/98;
- Visto il D.Lvo n.267/2000;
- Visto l'art.33 della L.R. n.16 del 06/04/96;
- Vista la L.R.n.14/98;
- Vista la L.R. n.14 del 14/04/2006;
- Visto il D. Lvo 152/2006;
- Visto il D.P. 297/2008;
- Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 e n.3680/2008;
- Visti gli artt. 423 e 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;
- Visto l'art.29 CdS;
- Viste le delibere di C.C. n.14 del 06/04/2016 con la quale è stato approvato ed adottato il Regolamento Comunale di Protezione Civile e n.15 di pari data con la quale è stato riordinato il Piano speditivo di emergenza di Protezione Civile ed i Piani comunali per il rischio sismico, incendi d'interfaccia, idrogeologico ed idraulico, ricaduta cenere vulcanica aggiornato al Marzo 2016;
- Visto il regolamento comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di C.C. n.16 del 16/03/2009;
- Vista la direttiva n.2008/98/CE recepita dal D.Ivo n.205 del 03/12/2010;
- Visto l'art.34 del D.L.vo n.205 del 03/12/2010;
- Vista la deliberazione di G.M. n.72 del 20/05/2014;

Visto il D.L. n.91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

ORDINA

Arl.1 Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte, o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ricadenti in tutto il territorio comunale o in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole, o nelle zone di salvaguardia individuate nel "Piano Comunale Incendi di Interfaccia", ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili,o condomini , od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il 15 giugno 2016 e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art 2:

a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;

b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

c) alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;

d) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;

nonché di assicurare in tali aree, <u>fino al 15 ottobre 2016</u> il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

La tempestiva comunicazione dei suddetti adempimenti al competente Comando di Polizia Municipale al fine di effettuare le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4, specie nel caso di incendio che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla ripulitura.

E' vietato, durante tutto il corso dell'anno, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nel suddetto periodo, è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissì per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt.10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art.2 Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti

Pulitura delle aree - Viali parafuoco
Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte.
 Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art.)

di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni geometriche lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate), la creazione di viali parafuoco della larghezza di almeno mt.5,00 lungo i confini interni, da estendere a mt.10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt.10,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con l'apposito Ufficio di Vigilanza Territoriale c/o Polizia Municipale) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D.L.vo n.152/06 e s.m.i per come meglio specificato all'art.4 (abbandono rifiuti-discarica abusiva).

Recinzione

I titolari o possessori a qualunque titolo di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale sono obbligati ad eseguire la recinzione totale e, nell'urgenza di provvedervi, potrà essere realizzata senza alcuna formalità, purché di tipo provvisionale (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno) e provvista di efficace sistema per l'accesso all'area; altre tipologie di recinzione (muratura, calcestruzzo, etc.) invece dovranno essere preventivamente autorizzate in base alle vigenti normative edilizie in materia, pena le relative sanzioni di legae.

Art.3 Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art.4.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art.4 Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt.1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dal Comando di Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art.16 della 24/11/1981 n.689, e della Legge n.3 del 16/01/2003, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata ripulitura delle aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 p.m.r. per come stabilito dalla deliberazione di G.M. n.72 del 20/05/2014, in conformità all'art.7 bis del D.Lgs 267/2000;
- b) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art.1, comma 1° lett. "a" e "b" della presente ordinanza, verranno applicate:
 - 1) sanzione amministrativa pecuniaria di €200,00 p.m.r. in capo alla violazione di cui all'art.1 c.1. lett. "a";
 - 2) sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad €3.000,00 in capo alla violazione di cui all'art.1 c.1. lett. "b", ai sensi dell'art.255 del D.L.vo 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista) e contestuale informativa alla Prefettura di Catania ed all'Autorità Giudiziaria (art.650 C.P. nonché art.449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti conseguenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità, con applicazione della sanzione di €600,00 aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
- c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett.
 "c" (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sarà applicata la stessa sanzione di cui alla precedente lettera "a";
- d) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (art.1 comma 1° lett. "d"), sanzione pecuniaria amministrativa di €168,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L. n.285 del 30/04/1992;
- e) in caso di accertata **esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio** durante il periodo di cui al comma 4° dell'art.1 **sanzione amministrativa non inferiore ad €1.032,00 e non superiore ad €10.329,00**, ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, salvo quanto previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;
- f) in caso di combustione di vegetali provenienti da aree a verde quali giardini, parchi ed aree cimiteriali (rifiuti urbani), qualora l'autore del fatto sia soggetto privato non titolare di impresa, costituisce illecito amministrativo ai

sensi dell'art.255 TUA (abbandono rifiuti) e verrà punito con la **sanzione pecuniaria da €300,00 a €3.000,00**;

- g) in caso di **combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi** (paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale), direttamente in loco, il trasgressore è punito con una pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00;
- h) in caso di combustione di rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate, la violazione prevista sarà di carattere penale per come dettato dall'art.256 bis TUA introdotto con L. 06/02/2014, n.6 e la sanzione prevista è della reclusione da 2 a 5 anni ovvero da 3 a 6 anni se si tratta di rifiuti pericolosi.

Per i terreni oggetto d'incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L.353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art.192.

Art.5 Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili , civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt.449 e 650 C.P. Rimangono impregiudicati i reati previsti dagli artt. 423 e 423 bis del C.P.

Art.6 Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco al Servizio Antincendio boschivo del Corpo Forestale e alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco 115
Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515
Polizia Municipale 095/7411555

l cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso l'Ufficio di Protezione Civile o sul sito internet del Comune www.sangiovannilapunta.gov.it non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Analogamente si potrà procedere alla comunicazione circa l'assolvimento degli adempimenti posti a carico.

Le segnalazioni potranno pervenire anche **via fax al n. 095/7415850** o **via email** all'indirizzo protezionecivile@sglapunta.it

Art.7 Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di P.M., è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art.14 della Legge 689/81.

Per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, concorre anche il Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile.

Art.8 Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, l'affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune www.sangiovannilapunta.gov.it

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la provincia di Catania, alla Provincia Regionale di Catania, al Comando Polizia Municipale di San Giovanni La Punta, alla Stazione Carabinieri di San Giovanni La Punta, al Distaccamento del Corpo Forestale di Nicolosi.

Art.9 Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15/10/2016, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico—sanitaria.

Dalla residenza Muhicipale,

Il Comandante P.M. Funzionaria di Profezione Civile

(Roberto (ona)

Mindred

L'Assessore alla

Protezione Civil